

STATUTO

MUSEO BIANCONERO CESENA APS

Denominazione – sede – finalità e attività

Art. 1

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, “**MUSEO BIANCONERO CESENA** – Associazione di Promozione Sociale”, in breve “**MUSEO BIANCONERO CESENA APS**” (di seguito denominata Associazione), con sede legale nel Comune di Cesena.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore a seguito della quale il Presidente provvederà a richiedere l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria includendo, nella denominazione, la qualifica di “Associazione di promozione sociale” o “APS”.
4. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
5. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale mediante lo svolgimento nei confronti degli associati, propri famigliari e terzi delle seguenti attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso:
 - 1) la raccolta di documentazione e materiali



- 2) la promozione di ricerche sulla storia del Cesena, anche nel contesto della storia della città e di quella del gioco del calcio in Italia,
 - 3) l'allestimento, la gestione e l'ampliamento del Museo della Storia del Cesena e dell'Archivio Storico del Cesena, nonché mediante l'allestimento di mostre e l'organizzazione di manifestazioni e corsi;
 - 4) iniziative di studio e di proposta riformatrice dell'ordinamento sportivo italiano, con particolare riguardo a quello del calcio nel pieno rispetto dei valori di legalità;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in particolare promuovendo iniziative di educazione alla partecipazione al calcio – nella sua dimensione di spettacolo, come pratica e come momento di aggregazione sociale – secondo valori di sportività, lealtà, legalità e civiltà, dirette in particolare al mondo giovanile e a categorie svantaggiate o disagiate;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale promuovendo i valori della tradizione sportiva e socioculturale del Cesena Football Club;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche promuovendo la pratica del calcio giovanile e dilettantistico e in particolare la ricerca e la formazione, sportiva e educativa, di giovani talenti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata con particolare riferimento a progetti legati alla tifoseria.
2. Oltre alle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2 purché rispetto ad esse secondarie e strumentali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e possono consistere, a mero titolo esemplificativo, in attività di merchandising, ristoro nel corso di eventi, noleggio di spazi.
 3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017
- L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi



istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Associati e volontari

Art. 3

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti.
3. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione all'atto dell'ammissione e nella vita associativa.
4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Art. 4

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. In caso di domanda di ammissione ad associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 5

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.
2. All'atto di accettazione della domanda debitamente comunicata all'interessato, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.



3. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati.
4. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.
5. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 6

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.
2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
 - di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
 - di essere convocato, a seguito dell'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti nonché all'elezione dei componenti gli Organi elettivi, in termini sia di elettorato attivo che passivo. Il socio minorenni partecipa alle Assemblee ed ha diritto di parola mentre l'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione, o persona da questi delegata in quanto associato o altro familiare del minore, ne cura gli interessi esercitando il diritto di voto, ivi incluso l'elettorato attivo ma non l'elettorato passivo a meno che non acquisisca direttamente la qualifica di socio;
 - di esaminare i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni di



tempo per garantire al socio l'accesso alla documentazione richiesta: gli eventuali costi di riproduzione della documentazione restano a carico del richiedente e il trattamento dei dati personali ivi presenti è autorizzato esclusivamente per l'esercizio dei diritti e doveri associativi e/o per esercitare azioni giudiziarie a tutela della propria posizione di socio o nell'interesse della stessa associazione;

e doveri:

- di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- si astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative e di concorrere alle spese generali dell'associazione versando il contributo associativo annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota potrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 7

1. La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

2. Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

3. La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con delibera dettagliatamente motivata, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle



deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.
4. La delibera di radiazione deve essere trasmessa all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano e produce come effetto la sospensione dell'associato interessato dal provvedimento.
 5. Il Consiglio Direttivo sottopone quindi la radiazione alla valutazione dell'assemblea dei soci alla prima assemblea utile e in ogni caso entro tre mesi dall'adozione della delibera. A tale Assemblea deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti a fondamento della proposta di radiazione.
 6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale, e conseguente annotazione sul libro degli associati.
 7. I soci receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
 - pregiudizio al buon andamento dell'Associazione, anche nello svolgimento delle assemblee;
 - appropriazione indebita di fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - danni morali o materiali provocati all'Associazione, ai locali ed alle relative attrezzature. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 9

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo

svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Patrimonio sociale e rendicontazione

Art. 10

1. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi associativi;
 - c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
 - e) elargizioni e donazioni;
 - f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
 - g) entrate da convenzioni;
 - h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
 - j) rendite patrimoniali
 - k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 11



1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, da presentare all'Assemblea degli associati.
3. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
4. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.
7. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 22.
8. Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo avrà cura di evidenziare nei documenti di bilancio la loro natura strumentale e secondaria ed il rispetto dei vincoli posti al relativo esercizio.

Art. 12

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.
3. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Organi sociali

Art. 13

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
 - il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

L'assemblea

Art. 14

1. L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, con riferimento ai minorenni si rinvia a quanto contemplato all'articolo 6.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 15 – Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
 - b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti secondo il principio di libera eleggibilità. Il numero dei componenti l'organo viene deliberato in un'assemblea degli associati antecedente a quella di indizione dell'elezione;
 - c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
 - d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
 - g. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
 - h. si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
 - i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;

j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di controllo qualora nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo per qualsiasi causa estintiva nonché per operazioni di trasformazione, fusione o scissione.

Art. 16

1. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
2. Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
3. È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata dalla delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'assemblea.
4. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
5. Vigé il principio di una testa, un voto.
6. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario.

8. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 17

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 18

1. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo per qualsiasi causa estintiva devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. La deliberazione in merito a modifiche statutarie e ad operazioni straordinarie quali operazioni di fusione, scissione e trasformazione, deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo

Art. 19

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea tra gli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 20

- 
1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
 2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e l'Assemblea dei soci, alla prima adunanza utile, provvederà a eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei Consiglieri diventa inferiore a tre, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 21

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e conferisce le deleghe che ritiene opportune.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare le domande di adesione;
 - d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
 - e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati, di cui all'art.11;
 - f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
 - g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
 - h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
 - i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che

non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Art. 22

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 23

1. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. È possibile partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.
4. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.
5. Il Consiglio Direttivo può annualmente deliberare l'affiliazione ad Organismi sportivi riconosciuti dal CONI qualora sia programmato lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, con conseguente iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche da cui si assoggetta alla disciplina relativa agli enti sportivi limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e con riferimento all'organizzazione del sodalizio esclusivamente nei limiti in cui sia compatibile con la qualifica di associazione di promozione sociale. L'affiliazione ad un Ente, comunque denominato, implica il rispetto del relativo statuto e dei relativi regolamenti. L'affiliazione ad un organismo sportivo implica il rispetto anche di statuti e regolamenti del CONI, del CIO e del CIP.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Il Presidente

Art. 25

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Organo di controllo

Art. 26

1. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
2. L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale. L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

Art. 27

L'organo di controllo:

- 
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
 - verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
 - verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
 - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
 - verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
 - previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
 - verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
 - individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
 - vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
 - collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
 - assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Art. 28

1. Il Consiglio Direttivo garantisce la sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai libri sociali con le modalità indicate all'articolo 6 e con gli strumenti che ritiene più opportuni.

Scioglimento

Art. 29

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto

favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.




ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 19 DIC, 2024 AL N. 1566 MOD. 3

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci



